



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8840 del 2023, proposto da

-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Narbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento della Questura di Roma notificato il 14 aprile 2023 e recante il diniego di rilascio del titolo di viaggio per stranieri.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2023 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato in fatto e in diritto:

1. Il ricorrente impugna il provvedimento della Questura di Roma, recante il diniego del rilascio del titolo di viaggio per stranieri, notificato a mani in data 14.04.2023, lamentando come unico motivo di ricorso:

-violazione e falsa applicazione dell'art. 24 co 2 D.Lgs 251/2007 e successive modifiche. Illegittima disapplicazione della circolare 23.2.2003 del Ministero dell'Interno.

2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Questura di Roma, resistendo al ricorso.

3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione all'udienza pubblica del 18 dicembre 2023 e quindi trattenuto in decisione.

4. Il ricorrente fa presente (in sintesi):

- di essere cittadino-OMISSIS-, titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;

- di aver visto uccidere il fratello nel 2014, nel corso degli scontri fra le diverse fazioni in lotta in -OMISSIS-, come da documentazione tradotta e legalizzata, e pertanto di aver dovuto lasciare il paese -OMISSIS-a causa delle persecuzioni subite dalla propria famiglia nel contesto della guerra civile che continua ad affliggere il paese;

- di aver richiesto, a fronte dell'impossibilità di ottenere il passaporto dalla rappresentanza diplomatica-OMISSIS-, il rilascio del titolo di viaggio per stranieri all'ufficio immigrazione della Questura di Roma, la quale, con il provvedimento in epigrafe, ha respinto la domanda non ritenendo provati gli impedimenti di natura oggettiva al rilascio del predetto documento.

5. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente sostiene che l'Amministrazione è incorsa in una violazione di legge per non aver correttamente valutato la situazione di fatto e di diritto posta alla base della domanda di rilascio del provvedimento.

6. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

7. La Questura ha negato il titolo di viaggio richiamando il decreto della Commissione territoriale di Roma la quale ha ritenuto *"non credibili... gli elementi relativi all'uccisione del fratello per mano delle milizie e gli eventi successivamente verificatisi... gli elementi relativi alla vicenda posta a fondamento dell'espatrio, alla luce di dichiarazioni vaghe, generiche e poco circostanziate, con riferimento alle modalità con cui sarebbe stato aggredito nonché all'identificazione dell'agente persecutore, che viene descritto in maniera superficiale e priva di dettagli"*.

Tuttavia, come già affermato da questo Tribunale (sentenze nn. 1615/2014, 9105/2015, 11072/17 e 15518/23), le fondate ragioni di non poter richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, di cui al comma 2 dell'art. 24 cit., devono essere valutate tenuto conto della particolarità della posizione del soggetto richiedente, pena l'inutilità dell'estensione della tutela relativa al rilascio del titolo di viaggio a chi non abbia avuto il riconoscimento dello status di rifugiato.

Nella specie il ricorrente non solo ha dichiarato di essere cittadino-OMISSIS-, Paese attualmente, per fatto notorio, versante in una condizione di guerra civile ma ha anche rappresentato, allegando documentazione, l'omicidio del fratello nel corso degli scontri fra le diverse fazioni in lotta in -OMISSIS-. Inoltre, parte ricorrente ha precisato che vi sono fondate ragioni che non gli consentono, ancorché titolare dello status di protezione sussidiaria, di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del paese di cittadinanza temendo, altrimenti, di essere riconosciuto e di subire da parte delle Autorità del suo Paese ripercussioni.

Del resto, coerentemente con questo quadro è stata riconosciuta la protezione sussidiaria in capo all'odierno ricorrente.

Ciò è sufficiente a integrare, alla stregua di una valutazione ispirata a criteri di ragionevolezza, le fondate ragioni che giustificano il ricorrente nel ritenere non praticabile la richiesta del passaporto alla rappresentanza diplomatica del paese di origine.

8. Pertanto, dalle precedenti considerazioni discende l'accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento del diniego impugnato in questa sede.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e delle competenze di giudizio nella misura pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente, Estensore

Giovanni Mercone, Referendario

Silvia Simone, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO